

**TABELLA SU TRASPORTO RIFIUTI PROPRI
DA PARTE DI IMPRESE ISCRITTE NELLE CATEGORIE 4 E 5**

L'art. 8 c. 2 del DM 120/2014 ha introdotto la seguente semplificazione:

“fermo restando quanto previsto dall'art. 212 c. 7 del d.lgs. 3/4/2006 n. 152, nel rispetto delle norme che disciplinano il trasporto di merci, le iscrizioni nelle categorie 4 e 5 consentono l'esercizio delle attività di cui alle categorie 2 bis e 3 bis se lo svolgimento di queste ultime attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia di rifiuti per le quali l'impresa è iscritta”.

Le imprese iscritte o che intendano iscriversi nelle categorie 4 e 5, per usufruire di tale semplificazione, all'atto della presentazione della domanda telematica devono selezionare l'attivazione del **profilo 2bis** secondo quanto di seguito indicato:

ATTIVITA'	CATEGORIA 4	CATEGORIA 5
<p>Produttore iniziale di rifiuti (produce e trasporta rifiuti propri, prodotti dalla propria attività imprenditoriale)</p> <p>N.B.: può usare mezzi immatricolati ad uso proprio o ad uso terzi</p>	<p>Per il trasporto di: <input checked="" type="checkbox"/> rifiuti non pericolosi <input checked="" type="checkbox"/> rifiuti pericolosi entro i limiti di 30 Kg o 30 litri al giorno</p> <p>occorre selezionare la casella in cui l'impresa dichiara di volersi iscrivere anche per le attività di cui alla categoria 2bis</p>	<p>Per il trasporto di: <input checked="" type="checkbox"/> rifiuti pericolosi è sufficiente l'iscrizione in categoria 5</p> <p>Per il trasporto di: <input checked="" type="checkbox"/> rifiuti non pericolosi occorre selezionare la casella in cui l'impresa dichiara di volersi iscrivere anche per le attività di cui alla categoria 2bis</p>

N.B.: Il **nuovo produttore** – ossia colui che produce rifiuti propri **nuovi** ottenuti attraverso processi di pretrattamento, miscelazione, ecc., che ne hanno mutato la natura e la composizione – può trasportarli se iscritto nella categoria 4 o 5.